



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 105 del 09 novembre 2020

Oggetto:

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Attivazione di nuovi posti

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamate, in particolare, le deroghe previste negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all'emergenza sanitaria in corso e, in particolare, quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 con il quale:

- all'articolo 1, comma 2 si dispone che al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza, il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
- all'articolo 1, comma 3 si stabilisce che il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza.

Visto il D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 4 relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Richiamata l'ordinanza del Sottoscritto n.96 del 24 ottobre 2020 in riferimento al rapporto con i sindaci e il territorio per il contrasto al COVID-19;

Richiamata l'ordinanza del Sottoscritto n. 97 del 26 ottobre 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che, sulla base delle valutazioni dell'Azienda Regionale Sanità, la tendenza all'aumento dei contagi, qualora le misure di contenimento adottate non riescano a modificarla, è tale da prevedere, a breve termine, criticità in termini di disponibilità di posti letto di degenza ordinaria;

Considerato, altresì, che, come evidenziato dal Direttore Generale dell'ASL Toscana Centro, la criticità è particolarmente evidente e urgente nell'area Toscana Centro;

Ritenuto, pertanto, che l'evolversi della attuale situazione epidemiologica rende necessaria l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio

toscana, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;

Considerato che tali strutture dovranno essere rese funzionali allo scopo in tempi brevissimi, realizzando preventivamente i necessari lavori, nonché l'acquisto delle necessarie forniture e servizi;

Considerato che l'attuazione di tali interventi e la loro operatività è demandata ai soggetti ordinariamente competenti, ossia ASL, Aziende ospedaliere ed ESTAR, che, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, operano sotto il coordinamento e le indicazioni del Tavolo Tecnico di Coordinamento, come di seguito definito;

Considerato, altresì, che i suddetti soggetti ordinariamente competenti, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;

Ritenuto, quindi, necessario attivare un Tavolo Tecnico di Coordinamento che opera in attuazione delle indicazioni del Presidente della Giunta Regionale, sentiti gli assessori competenti, con le seguenti funzioni:

- prospettare le strutture per l'attivazione dei posti letto di degenza ordinaria, i lavori, le forniture e i servizi da acquistare per realizzare e rendere operativi e funzionali, in modalità temporanea, le strutture predette;
- garantire la corrispondenza degli interventi con le necessità del territorio nonché la congruità economico-finanziaria degli stessi in relazione all'emergenza sanitaria in atto;
- fornire indirizzo, coordinamento e supporto all'attività dei soggetti ordinariamente competenti sopra citati;
- individuare, tra le strutture della Regione Toscana e della sanità, il personale necessario da mettere a disposizione dei soggetti ordinariamente competenti alla realizzazione degli interventi;
- coordinare i vari soggetti sia pubblici che privati deputati a esprimersi in merito all'intervento, condividendo le soluzioni tecniche in corso di esecuzione;
- monitorare l'avanzamento della spesa ed evidenziare le risorse necessarie;
- assicurare il coordinamento con l'Unità di Crisi Regionale di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.97/2020;

Considerato che il Tavolo Tecnico di Coordinamento è composto da:

- Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana
- Il Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana
- Il Direttore della Direzione Programmazione e Bilancio della Regione Toscana
- Il Responsabile del Settore QUALITÀ DEI SERVIZI E RETI CLINICHE
- Il Direttore Generale di ESTAR
- Il rappresentante/responsabile per le maxi - emergenze in Regione Toscana;
- Il Responsabile Centrale operativa ospedaliera Maxiemergenze della Regione Toscana;

Considerato che:

- il coordinamento per quanto riguarda gli aspetti sanitari, finalizzati all'individuazione sia delle necessità per rendere funzionali e operative le nuove strutture sia delle modalità della

loro successiva gestione, è assicurato dal Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, mentre il coordinamento per quanto riguarda gli aspetti tecnici, finalizzato alla realizzazione delle nuove strutture, è assicurato dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, al quale spetta anche il coordinamento generale;

- il tavolo tecnico su richiesta dei coordinatori potrà essere integrato con i Direttori Generali delle AUSL e i Direttori Generali delle AOU o loro rappresentanti;
- i soggetti componenti del Tavolo Tecnico si avvalgono delle rispettive strutture e possono individuare un proprio collaboratore a rappresentarlo nel Tavolo;
- al Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati necessari o funzionali per perseguire l'obiettivo, quali ad esempio ARPAT, gestori di rete informatiche e telefoniche, i gestori dei servizi pubblici locali o esperti in specifiche materie;
- il Tavolo, salvo diversa indicazione dei coordinatori, si riunisce con periodicità quotidiana e, redige appositi verbali delle sedute;

Considerato, altresì, che il Tavolo Tecnico, ove necessario, è integrato, all'occasione, con i Soggetti Pubblici e Privati competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati e relativi all'intervento da realizzare, al fine di condividere e coordinare il rilascio dei medesimi;

Considerato che i primi immobili da destinare, in modalità temporanea, a nuova struttura sanitaria sono individuati nell'edificio CREAM in Via Galcianese in Comune di Prato di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell'ospedale di Prato e che gli ulteriori immobili saranno eventualmente individuati, laddove necessario, con successivi atti del Sottoscritto, sulla base delle esigenze segnalate dai Direttori Generali della Aziende Sanitarie e delle proposte che perverranno dal suddetto Tavolo Tecnico di Coordinamento;

Considerata la necessità, in base all'andamento dei contagi e dei ricoveri, che gli interventi relativi ai due immobili sopra individuati siano conclusi nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro 30 giorni;

Ritenuto necessario di dare immediato mandato all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, sul sopra citato edificio CREAM e sull'ospedale di Prato, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;

Ritenuto, di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. e alla AUSL Toscana Centro di procedere, con la massima urgenza, alla sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito del sopra citato immobile CREAM, per l'effettuazione dei lavori e il successivo utilizzo;

Ritenuto, altresì, nelle more della sottoscrizione del sopra citato contratto, di concedere, fin da subito, alla AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori;

Ritenuto altresì necessario, al fine di avere un quadro delle apparecchiature e delle strumentazioni già disponibili, di dare mandato alle aziende sanitarie, sotto il coordinamento della centrale CROSS

e di ESTAR, di effettuare la ricognizione delle risorse ospedaliere inventariali per la gestione di pazienti covid-19, da concludersi entro cinque giorni dall'adozione del presente atto;

ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, e viste le OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 e successive, le seguenti misure:

1. di disporre l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;

2. di istituire, a tal fine, un Tavolo Tecnico di Coordinamento avente le funzioni, la composizione e le modalità operative indicate in premessa;

3. di individuare le Direzione Diritti Cittadinanza e Coesione Sociale e la Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, le ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi di cui al punto 1;

4. di disporre che i soggetti di cui al punto 3, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art. 34 del D.L. n. 9/2020 e all'art.4 del D.L. n.18/2020 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;

5. di disporre che i primi immobili da destinare, in modalità temporanea, a nuova struttura sanitaria sono individuati nell'edificio CREAM in Via Galcianese in Comune di Prato di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell'ospedale di Prato e che gli ulteriori immobili saranno eventualmente individuati, laddove necessario, con successivi atti del Sottoscritto, sulla base delle esigenze segnalate dai Direttori Generali della Aziende Sanitarie e delle proposte che perverranno dal suddetto Tavolo Tecnico di Coordinamento;

6. di dare immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAM e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;

7. di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A. e alla AUSL Toscana Centro di procedere, con la massima urgenza, alla sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito del sopra citato immobile CREAM, per l'effettuazione dei lavori e il successivo utilizzo;

8. di concedere fin da subito, nelle more della sottoscrizione del sopra citato contratto, alla AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori;

9. di dare mandato alle aziende sanitarie, sotto il coordinamento della centrale CROSS e di ESTAR, di effettuare la ricognizione delle risorse ospedaliere inventariali per la gestione di pazienti covid-19, da concludersi entro 5 giorni dall'adozione del presente atto;

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- al Capo del Dipartimento di Protezione civile;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente